



autostrada del Brennero

**ALIENAZIONE DI MATERIALE DA RECUPERO IN FERRO E ACCIAIO,
ALLUMINIO E RAME PER UN PERIODO DI TRE ANNI**

6

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

MARZO 2019



IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(Giorgio Vivaldi)

IL DIRETTORE TECNICO
GENERALE

(dott. ing. Carlo Costa)

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	4
ART. 2)	DEFINIZIONI	4
ART. 3)	OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 4)	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	4
ART. 5)	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	5
ART. 6)	PENALITÀ	5
ART. 7)	AVVIO DELL'ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 8)	STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO	7
ART. 9)	CONTESTAZIONI E RISERVE	7
ART. 10)	MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	7
ART. 11)	RECESSO	8
ART. 12)	SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	8
ART. 13)	SUBAPPALTO	9
ART. 14)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 15)	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO I TERZI	11
ART. 16)	GARANZIE	11
ART. 17)	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE	12
ART. 18)	VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI	12
ART. 19)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE	12
ART. 20)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	12
ART. 21)	SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE	13
ART. 22)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	13
ART. 23)	DOMICILIO LEGALE	14
ART. 24)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	14
ART. 25)	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	14
ART. 26)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	14
ART. 27)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	15
ART. 28)	ULTERIORI DOCUMENTI	15

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo all'alienazione di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame per un periodo di tre anni.

Premesso che

- Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero S.p.A., con determina n. 355 del 28 marzo 2019, ha approvato l'alienazione di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame per un periodo di tre anni, a contraente da individuarsi mediante asta pubblica ex articolo 73, comma 1 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, con selezione dell'offerta migliore secondo il criterio del prezzo più alto;
- a seguito dello svolgimento della procedura di selezione, tenutasi in data, è risultato aggiudicatario delle prestazioni di cui trattasi, per un importo di euro, l'operatore economico con sede in
- l'operatore economico dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, di essersi recato sui posti dove dovrà eseguirsi la prestazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni di aver giudicato le medesime realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'operatore economico dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria delle prestazioni oggetto di appalto.

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a il, nella sua qualità di della Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n° 1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor / la signora, nato /a a il nella sua qualità di dell'operatore economico, con sede in, via n°, (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n° di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n°, (che di seguito, per brevità, sarà denominato Appaltatore) dall'altra,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente contratto è disciplinato dal bando di gara, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Appaltatore e, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi del 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Capitolato: il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Appaltatore: L'operatore economico al quale Autostrada del Brennero S.p.A. ha affidato l'esecuzione delle prestazioni;
- Società: Autostrada del Brennero S.p.A.;
- DEC: Il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- RUP: il Responsabile unico del procedimento.

Le premesse del presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO

Il Contratto ha per oggetto il servizio di alienazione di materiale da recupero in ferro e acciaio, alluminio e rame per un periodo di tre anni.

ART. 4) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto alla Società dall'Appaltatore per il materiale da quest'ultimo prelevato sarà determinato a consuntivo mensile moltiplicando le quantità di materiale effettivamente prelevato per i prezzi unitari contrattuali.

I prezzi unitari contrattuali saranno determinati sulla base delle rilevazioni bimensili di mercato a cura di FT MERCATI per i Rifiuti/Rottami ferrosi e per i Rifiuti/Rottami di metalli non ferrosi e comunicati alla Società da Assofermet.

In particolare, per ognuna delle tre tipologie di materiale oggetto di gara, il prezzo unitario contrattuale corrisponderà al prezzo minimo praticato alla data del ritiro del materiale, aumentato della maggiorazione offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

Per quanto riguarda i rifiuti/rottami di metalli non ferrosi le categorie di riferimento per la rilevazione del prezzo minimo sono per l'alluminio la n.1 "rottame non in lega" e per i cavi in rame la n. 8 "rottame composto da spezzoni di cavi di rame, contenuto/resa da 30% a 70%".

Per semplicità di gestione operativa, tenuto conto della variabilità ed eterogeneità dei Rifiuti/Rottami ferrosi, il prezzo minimo di questi ultimi verrà determinato come media tra i prezzi

minimi delle categorie n. 2 “demolizioni pesanti > 3 mm” e n. 5 “rifiuti costituiti da rottami vecchi di raccolta ≤ a 2,9 mm, provenienti anche da raccolta differenziata (piazzole/isole ecologiche comunali), già esenti da inerti o altri rifiuti non metallici”.

I prezzi e gli importi del servizio sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Per l'esecuzione delle prestazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti prezzi nel Modulo offerta economica, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme previste dal Regolamento, oppure alla loro esecuzione in economia, a insindacabile giudizio della Società, secondo quanto previsto dall'articolo “Modalità di pagamento del corrispettivo” del presente contratto. L'evento imprevedibile, che determina l'esecuzione di prestazioni non previste, sarà trattato a norma dell'articolo 132, comma 1, del Codice.

La Società corrisponderà all'Appaltatore, previa specifica fatturazione, la somma di euro 1.237,13 a titolo di costi delle misure da adottarsi per l'eliminazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

ART. 5) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'Appaltatore dovrà inviare al Direttore di Esecuzione del Contratto gli originali della IV copia di ciascun formulario dei ritiri effettuati nel mese precedente, entro la fine del mese successivo.

Con cadenza mensile il Direttore di Esecuzione del Contratto invierà un prospetto della contabilità in contraddittorio che dovrà essere controfirmato dal responsabile del servizio nominato dall'Appaltatore, e restituito entro 5 giorni lavorativi.

La Società emetterà fattura con cadenza mensile in riferimento alle prestazioni eseguite nel mese precedente.

I pagamenti dovranno essere effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data delle fatture.

All'importo delle fatture verrà debitamente aggiunto l'ammontare delle eventuali penali che verranno comminate nel rispetto di quanto previsto dal successivo relativo articolo.

ART. 6) PENALITÀ

Tenuto conto di quanto previsto dal Capitolato, in caso di inadempimento dell'Appaltatore sono previste le seguenti penali, fatto salvo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO:

1. Ritardato posizionamento dei container:

Verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,7‰ dell'importo netto contrattuale ogni giorno di ritardo (anche in caso di mera dimenticanza) rispetto i 5 giorni lavorativi dalla richiesta per il posizionamento di nuovi container e/o la sostituzione nel corso dell'anno di quelli già presenti. Non verrà calcolato il giorno della richiesta di posizionamento.

2. Ritardato ritiro dei rifiuti

Verrà applicata una penale giornaliera pari all'0,7‰ dell'importo netto contrattuale ogni giorno di ritardo (anche in caso di mera dimenticanza) rispetto i 3 giorni lavorativi dalla data di ritiro proposta. Non verrà calcolato il giorno proposto per la richiesta mentre verrà considerato il giorno del ritiro anche se effettuato prima delle ore 12.00.

3. Ritardato invio della IV copia del formulario tramite fax o email:

Verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale ogni giorno di ritardo (anche in caso di mera dimenticanza) rispetto i 2 giorni lavorativi dalla data di ritiro. Non verrà calcolato il giorno del ritiro mentre verrà considerato il giorno dell'invio anche se effettuato prima delle ore 12.00.

ALTRE PENALI:

1. Mancato invio delle autorizzazioni aggiornate:

Verrà applicata una penale pari all'0,5‰ dell'importo netto contrattuale per ogni mancata comunicazione della nuova autorizzazione al trasporto o recupero, riscontrata in occasione della consegna del rifiuto al trasportatore.

2. Formulario con impianto di destinazione diverso da quelli autorizzati:

Verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario sulla cui IV copia sia stato sostituito l'impianto di destinazione senza preavviso.

3. Ritiro rifiuti non autorizzato:

Verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario che non sia stato firmato da personale di Autostrada del Brennero S.p.A., fermo restando qualora ne presuppongano gli estremi la facoltà di inviare segnalazioni alle autorità competenti.

4. In caso di mancato invio al Direttore di Esecuzione del Contratto della autocertificazione mensile dell'avvenuto controllo della validità dei permessi di soggiorno di tutti i dipendenti:

Verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale per ogni mancato invio.

Qualora durante il periodo contrattuale la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà della Società chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 7) AVVIO DELL'ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo la sottoscrizione del contratto, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dall'Appaltatore, indicando le aree e descrivendo i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Se, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di cui al periodo precedente le prestazioni che l'Appaltatore dovrà eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese.

Qualora l'Appaltatore non si presentasse nel giorno stabilito per la sottoscrizione del verbale di consegna delle prestazioni, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Appaltatore stesso, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto e salvo, in ogni caso, il diritto della Società a ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La durata del contratto è stabilita in mesi 36, decorrenti dall'avvio dell'esecuzione della prestazione dato dal DEC ai sensi del presente articolo.

Nell'ambito del periodo contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a completare ogni singola prestazione richiesta entro i tempi previsti dal Capitolato, dalla propria offerta tecnica e da eventuali ordini di servizio emessi da parte del DEC.

La Società gestisce la tratta autostradale Brennero – Verona – Modena, come da convenzione sottoscritta con ANAS, in proroga tecnica rispetto alla scadenza della concessione stessa e nelle more dell'individuazione di eventuale altro concessionario, al fine di garantire la continuità della gestione. Qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza del presente appalto, il nuovo concessionario avrà facoltà di subentrare nel contratto in essere alle medesime condizioni. In difetto di esercizio del citato diritto potestativo di subentro, il contratto si scioglierà alla data finale della gestione autostradale da parte della Società (condizione risolutiva), senza che l'Impresa possa reclamare alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo, o a qualunque altro titolo. Al fine del tempestivo esercizio del diritto di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza di tale clausola contrattuale.

Il disposto di cui sopra si applica, limitatamente alle parti scorporate, anche in caso di scorporo, scissione o cessione di parti della Società o rami aziendali.

ART. 8) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio scritti, riportanti le ragioni tecniche e le finalità degli ordini stessi, il DEC impartirà all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatto salvo il diritto di iscrivere riserva nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo "CONTESTAZIONI E RISERVE".

ART. 9) CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, per quanto attiene alle contestazioni e alle riserve si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente contratto. Troveranno, inoltre, applicazione le previsioni di cui agli articoli 205 e 206 del Codice.

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare le prestazioni, a prescindere dalle contestazioni o dalle riserve.

Le eventuali riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto indicato dall'Appaltatore come pregiudizievole. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e dovranno indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore riterrà che gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 10) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

L'esecuzione della prestazione deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal contratto e dai documenti allegati. Pertanto, nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente disposta dal DEC nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice e dall'articolo 22 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

In caso di modifiche contrattuali non autorizzate dal DEC, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni fino al quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario.

Parimenti spetta alla Società il diritto di diminuire l'entità delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che all'Appaltatore spetti indennità alcuna.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento delle prestazioni per un valore oltre al quinto dell'importo contrattuale la Società darà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione delle prestazioni e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Società darà comunicazione all'Appaltatore delle proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intenderà manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Qualora la Società non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato, si intenderanno accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le variazioni saranno valutate ai prezzi di contratto e, nel caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulti fissato un prezzo, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità previste dal medesimo articolo. La Società potrà ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il DEC potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 11) RECESSO

È facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice.

Trova applicazione, altresì, quanto stabilito dall'articolo 109, comma 6, del Codice.

ART. 12) SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione della prestazione.

In merito alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione delle prestazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice e all'articolo 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. In seguito alla cessazione delle cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale, che verrà inserito all'interno del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, redatto dal DEC e sottoscritto anche dall'Appaltatore.

La sospensione dell'esecuzione legittimamente disposta non comporterà per l'Appaltatore il diritto per l'ottenimento di alcun indennizzo o compenso, mentre nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui all'articolo 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, sarà

dovuto all'Appaltatore un risarcimento nella misura quantificata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

La sospensione dell'esecuzione disposta dal DEC per mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori o delle norme in materia ambientale da parte dell'Appaltatore e/o da parte di dipendenti del medesimo e/o di imprese subcontraenti, non determinerà l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale.

ART. 13) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nel limite complessivo del 30% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

Il subappalto o il cottimo potrà essere concesso solo per le prestazioni o le parti di prestazione indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento delle varianti stesse.

Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Società, così come previsto dall'attuale legislazione. L'autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dalla legislazione vigente nonché della verifica dell'insussistenza, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio.

L'autorizzazione all'affidamento del subappalto o dei subappalti lascia, comunque, impregiudicata la responsabilità solidale dell'affidatario per le prestazioni affidate in subappalto, anche ai fini delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nonché il nominativo del subappaltatore, che deve essere iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White Lists) istituito presso la Prefettura o il Commissariato del Governo della provincia competente ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e deve essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'attività oggetto di subappalto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART. 14) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato e agli altri oneri specificati nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni, anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati.

1. l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dell'area dell'attività e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti;
2. il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'impresa per l'esecuzione del servizio;

3. tutte le altre spese e imposte per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi ed autorizzazioni concernenti l'esecuzione del servizio;
4. l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
5. la fornitura alla Società dei dati richiesti, sotto forma di documentazione sia cartacea sia su base informatica, secondo le indicazioni del Direttore di Esecuzione del Contratto.

È obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e cautele necessari, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire un'esecuzione secondo le prescrizioni progettuali, a perfetta regola d'arte e comunque in modo tale da garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore dovrà in particolare:

6. osservare tutta la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
7. osservare le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive CEE riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e tutte le altre disposizioni;
8. evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81;
9. prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro o connessi alle lavorazioni da porre in atto al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori;
10. uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
11. l'Appaltatore provvederà inoltre:
 - a) a tenere a disposizione presso la sede della Società, copia dello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto d'appalto di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e a illustrarne il contenuto a tutti i dipendenti impiegati nell'espletamento delle prestazioni contrattuali;
 - b) a portare a conoscenza dei propri dipendenti tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro e/o alle attività da porre in atto nell'espletamento delle prestazioni contrattuali;
 - c) a fare osservare a tutti i propri dipendenti le Norme e disposizioni di cui al presente articolo e quelle riportate nello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto d'appalto di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008;
 - d) a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
 - e) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
 - f) ad informare immediatamente il Direttore di Esecuzione del Contratto o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

L'Appaltatore è obbligato a far rispettare a eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle operazioni affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita peraltro, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società o da terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni e adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

ART. 15) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA SOCIETÀ E VERSO I TERZI

L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione delle prestazioni, sia il DEC e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto, restando inteso che tali prescrizioni e gli elaborati di progetto sono idonei a permettere l'esecuzione del contratto a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto, a propria cura e spese, ad adottare modalità esecutive atte a prevenire eventuali danni nei confronti di terzi, anche con riferimento allo stato dei luoghi interessati dall'intervento, che non potranno essere in alcun modo alterati.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società sia le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il DEC avrà emanato.

Ai fini suddetti l'Appaltatore è tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo "Garanzie" del contratto.

ART. 16) GARANZIE

L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice presta garanzia definitiva per euro [in cifre] _____ (euro _____ [in lettere]).

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 103 del Codice.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La Società potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

La Società avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto. La Società avrà inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio.

ART. 17) CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Appaltatore dovrà ultimare tutte le prestazioni previste dal contratto entro il termine di cui all'articolo "AVVIO DELL'ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO".

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC la data nella quale ritiene di aver ultimate le prestazioni. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il DEC procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo il relativo certificato.

Dalla data di ultimazione delle prestazioni decorreranno i termini per l'effettuazione della verifica di conformità e degli adempimenti conseguenti.

ART. 18) VERIFICA DELLA CONFORMITA' DELLE PRESTAZIONI

Durante l'esecuzione del contratto la Società si riserva la facoltà di eseguire verifiche, prove e controlli in ordine al corretto funzionamento del servizio, che dovrà essere conforme alle prescrizioni del Capitolato.

Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dall'apposito certificato, si procederà alla verifica di conformità definitiva e al rilascio del relativo certificato da parte del DEC da approvarsi entro i successivi 2 (due) mesi.

Successivamente all'emissione e all'approvazione del Certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, delle trattenute sull'importo netto progressivo delle lavorazioni effettuate e allo svincolo della garanzia definitiva.

ART. 19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE

In tema di risoluzione del contratto, troverà applicazione l'articolo 108 del Codice.

ART. 20) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto ed in particolare:

- le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento ed alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 26, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

ART. 21) SISTEMA QUALITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità inerente la gestione dell'appalto.

La Società potrà eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotterà le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 22) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01" e del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, ambiente e sicurezza" della Società consultabili sul sito internet all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Appaltatore, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione "FORNITORI E IMPRESE";
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, la Società avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'Appaltatore di sostenere ogni danno e

pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

ART. 23) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 24) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge in materia, saranno definite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

Non si farà ricorso all'arbitrato.

ART. 25) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle Parti nell'ambito del presente rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto secondo le modalità del Regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana applicabile in materia di privacy. I dati personali relativi all'Appaltatore saranno trattati dalla Società per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web www.autobrennero.it

Contatto: privacy@autobrennero.it

ART. 26) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Appaltatore potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del

medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;

- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 27) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto il CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, lo SCHEMA DI CONTRATTO e il DUVRI.

ART. 28) ULTERIORI DOCUMENTI

Le Parti sottoscrivono inoltre, per accettazione, i restanti documenti progettuali e l'offerta economica.